

presso l'ente di destinazione del comando e si sono verificati 8 cessazioni di comando⁸⁷. La messa a disposizione presso altri enti è basata sulla specifica normativa correlata all'Ente presso il quale avviene il comando⁸⁸. Durante il 2010 il numero dei distaccati è stato pari a 609 unità⁸⁹. Non sono stati registrati per il 2010 nuovi inquadramenti presso altri enti, ma si sono avute 39 cessazioni.

5.3.3. Lavoro straordinario

La Provincia ha liquidato nel 2010 compensi per lavoro straordinario nel rispetto di distinte normative in relazione alle seguenti aree contrattuali: autonomie locali⁹⁰, forestali⁹¹, vigili del fuoco⁹²,

⁸⁷ Il confronto dei trasferimenti relativi a comandi evidenzia che a fronte di 92 entità di personale proveniente da altri enti che presta servizio presso la Provincia, più della metà, cioè 49 dipendenti dell'Amministrazione Provinciale, risultano in comando presso altri enti.

⁸⁸ In particolare la messa a disposizione presso altri enti è basata sulla seguente normativa: per l'Agenzia provinciale per la protonterapia (ATreP) l'art. 11 D.P.G.P. 16/9/2003 n. 26-147/Leg.; per l'Azienda sanitaria l'art. 56 della L.P. 1 aprile 1993, n. 10; per le Aziende per il Turismo l'art. 11 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8; per Cassa del Trentino l'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20; per il Comprensorio delle Giudicarie e Comune di Sarnonico (supplenza o reggenza sedi segretari) l'art. 25 L.P. 8 settembre 1997, n. 13 e s.m.; per la Fondazione Bruno Kessler l'art. 28, comma 4, L.P. n. 14/2005 e s.m.; per la Fondazione Edmund Mach l'art. 29, comma 10 e all'art. 30, comma 3, L.P. n. 14/2005 e s.m.; per l'I.P.R.A.S.E. l'art. 11 L.P. 3 maggio 1990, n. 15; per l'I.T.E.A. S.p.A. l'art. 7, comma 7, L.P. n. 15/2005 e l'art. 40 del relativo Regolamento di esecuzione; per l'Istituto Cimbro l'art. 8 bis della L.P. 23 luglio 2004, n. 7; per l'ente Museo Castello del Buonconsiglio l'art. 6 L.P. 11 maggio 2000, n. 5; per Patrimonio del Trentino S.p.A. l'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20; per Trentino Riscossioni l'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20; per Trentino School of management l'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20; per Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio la convenzione approvata con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare n. 112/08 di data 17 marzo 2008; per Trentino S.p.A. l'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 10; per Trentino Sviluppo l'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

Per quanto riguarda la Commissione Europea, il distacco è regolato dal "Regime applicabile agli Esperti Nazionali Distaccati e agli esperti nazionali in formazione professionale presso i servizi della Commissione" approvato dalla Commissione Europea con decisione del 12 novembre 2008 - C(2008) 6866 final; mentre per l'Unione Europea - il distacco presso la Rappresentanza permanente è disciplinata dall'articolo 168 del decreto del PdR 5 gennaio 1967, n. 18 e dall'art. 58, comma 2 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e per il Parlamento Europeo, il distacco è regolato dal "regime applicabile agli Esperti Nazionali Distaccati (END) presso il Parlamento Europeo, approvato con decisione dell'11 maggio 2009.

⁸⁹ La dislocazione del personale in distacco rileva le seguenti maggiori ripartizioni: 263 unità sono distaccate presso la Fondazione Edmund Mach, 111 unità presso la Fondazione Bruno Kessler, 104 unità presso l'I.T.E.A. s.p.a, 63 unità all'Azienda del turismo e 61 al Museo Castello del Buonconsiglio.

⁹⁰ Il lavoro straordinario per i dipendenti provinciali è disciplinato dall'art. 40 del Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Autonomie locali - area non dirigenziale 2002-2005, sottoscritto in data 20 ottobre 2003, il quale dispone che ciascun dipendente possa effettuare prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 240 ore annue. La Giunta provinciale può individuare fino a 150 dipendenti cui assegnare un contingente massimo non superiore ai limiti di legge. E' inoltre consentito, in alternativa alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, il recupero delle ore lavorate in eccedenza al normale orario, nel limite massimo di 150 ore annue. Il lavoro svolto dai dipendenti in commissioni provinciali, su designazione provinciale, al di fuori del normale orario di lavoro, non è considerato ai fini del rispetto dei limiti di cui sopra. Per il computo del lavoro straordinario prestato, il dipendente dovrà produrre certificazione del segretario della commissione attestante la durata della seduta.

In caso di compensazione con recupero orario riguardante il lavoro straordinario prestato in orario notturno o festivo o notturno/festivo al dipendente verrà corrisposta la differenza fra il compenso orario per lavoro straordinario diurno senza maggiorazione e quella prevista rispettivamente per lavoro straordinario festivo o notturno e quello notturno/festivo. Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventi straordinari non prevedibili per calamità naturali, per interventi di solidarietà nazionali ed internazionali, per consultazioni elettorali, referendarie, per censimento, non concorre a determinare il limite massimo di spesa procapite, né i limiti individuali ed è finanziato fuori budget.

⁹¹ Al personale delle qualifiche forestali possono essere richieste prestazioni di lavoro straordinario nei limiti e con le modalità previste per il personale provinciale, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 dell'Accordo provinciale inerente le disposizioni speciali per il personale delle qualifiche forestali concernenti il quadriennio giuridico 2006/2009 ed il biennio economico 2006/2007 di data 23 settembre 2008 che rinvia, per lo straordinario, al Contratto del personale del comparto Autonomie locali - area non dirigenziale.

⁹² Il lavoro straordinario relativo al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero cui si applica il vigente C.C.P.L. 2002-2005, è disciplinato dall'art. 3 dell'Accordo integrativo dei Vigili del Fuoco della P.A.T. di data 8 agosto 2005. E' stabilito, in proposito, che questo personale possa effettuare lavoro straordinario fino ad un limite individuale massimo di 110 ore annue e comunque

insegnanti scuole infanzia, insegnanti scuole Centri di formazione professionale, personale della scuola, assistenti educatori⁹³, giornalisti⁹⁴. Per i direttori e i dirigenti, i rispettivi contratti di lavoro

entro il limite massimo di spesa annualmente autorizzato. Questo limite individuale massimo è elevato a 220 ore annue per il personale impiegato nei seguenti settori: prevenzione incendi; nucleo elicotteri; nucleo sommozzatori; installazione e manutenzione delle apparecchiature radio; responsabili di settore. Fermo restando ciò, è autorizzata un'ulteriore attribuzione di 6000 ore annue che possono essere prestate comunque entro un limite individuale annuo massimo di 380 ore, comprensivo delle 110 o 220 ore già autorizzate, per fronteggiare situazioni imprevedibili ed indilazionabili ed in particolare per lo svolgimento delle seguenti attività: spegnimento di incendi boschivi; operazioni di ricerca di persone disperse; operazioni di soccorso in montagna a persone infortunate; protezione ambientale; rilevamento e controllo della radioattività; organizzazione di esercitazioni di protezione civile; servizi antincendi aeroportuali; evasione di pratiche di prevenzione soggette a imminente scadenza del termine del procedimento ai sensi della l.p. 23/1992; operazioni di manutenzione degli elicotteri. In alternativa alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario è consentito il recupero delle ore lavorate in eccedenza al normale orario di lavoro nel limite massimo di 100 ore annue. Le prestazioni oltre l'orario d'obbligo da rendersi in caso di calamità non concorrono a determinare i limiti di cui sopra.

⁹³ Al personale insegnante dei Centri di Formazione Professionale, al personale insegnante delle scuole dell'infanzia, al personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (A.T.A.), al personale assistente educatore possono essere richiesti straordinari nei limiti previsti dall'art. 36 del contratto collettivo di lavoro 2002-2005 17 ottobre 2003, come da ultimo sostituito dall'art. 13 CCPL 7 agosto 2007, modificato dall'art. 6 CCPL 1° settembre 2008 e ulteriormente modificato dall'art. 5 dell'accordo di modifica del CCPL vigente del 29 luglio 2009 (decorrenza 1 settembre 2009), con il quale si è provveduto a definire, in un testo unitario, i precedenti contratti, in particolare: gli insegnanti della scuola dell'infanzia sono tenuti alla prestazione del lavoro straordinario fino a 30 ore annue, con diritto a compenso o, in alternativa e su richiesta del dipendente, al recupero. Gli insegnanti per la formazione professionale sono tenuti a prestare fino a 40 ore annue di lavoro straordinario. Il restante personale, compresi i coordinatori pedagogici non preposti a circoli di coordinamento, è tenuto a prestare lavoro straordinario, se richiesto, entro il limite massimo di 150 ore annue, ridotto a 75 ore annue per gli assistenti educatori. Per il personale inquadrato nella figura professionale di funzionario amministrativo scolastico, il limite massimo del lavoro straordinario è fissato in 240 ore annue. E' necessario l'assenso del dipendente qualora la prestazione lavorativa giornaliera dovesse eccedere le nove ore, tranne i casi di interventi urgenti per disastri, calamità naturali o eccezionali situazioni di emergenza. In alternativa al compenso per lavoro straordinario, al personale in parola è consentito il recupero fino ad un massimo di 150 ore annue, ridotto del 50% per gli assistenti educatori. In caso di compensazione con recupero orario riguardante il lavoro straordinario prestato in orario notturno o festivo o notturno/festivo, al dipendente verrà corrisposta la differenza tra il compenso per lavoro straordinario diurno senza maggiorazione e quella prevista rispettivamente per lavoro straordinario festivo o notturno e quello notturno/festivo. E' orario notturno quello compreso tra le 22 e le 6.

Per tutti i dipendenti di cui al presente contratto, il lavoro svolto su designazione provinciale, in commissioni diverse da quelle di esame e non connesse alla normale attività lavorativa, al di fuori del normale orario di servizio, non è considerato ai fini del rispetto dei limiti di straordinario. Per il computo di tale attività il dipendente dovrà produrre certificazione del segretario della commissione attestante la durata della seduta. Per attività di carattere eccezionale riguardanti progettazioni innovative dell'ordinamento degli studi o percorsi innovativi, l'attività può essere resa tramite finanziamenti aggiuntivi resi disponibili da parte dell'Amministrazione ed il compenso spettante al docente può essere definito anche in misura forfetaria.

⁹⁴ Il Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico 1° Aprile 2009 – 31 Marzo 2013 all'art. 7 dispone quanto segue. Le ore di lavoro straordinario devono essere richieste e certificate dal direttore o dal capo redattore o dai capi-servizio delegati e non possono, di norma, superare le 22 ore mensili. In ogni caso l'opera richiesta e prestata al di là dell'orario che dovrà essere in precedenza stabilito e comunicato settimanalmente all'interessato, oppure oltre l'arco di impegno, dà diritto ad un compenso straordinario pari alla retribuzione oraria maggiorata del 20%. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26 e dividendo il quoziente che ne risulta per sei. Per la determinazione della retribuzione oraria si terrà conto dei seguenti elementi costitutivi della retribuzione: minimo di stipendio, contingenza, scatti di anzianità, maggiorazioni contrattuali (escluse a questi effetti quelle per lavoro festivo e domenicale), eventuali superminimi. I giornalisti che hanno scelto la corresponsione a forfait del compenso straordinario possono conservarla. Qualora nelle redazioni, ed in particolare nei servizi di cronaca, si determinino circostanze che comportino il superamento non occasionale del limite di 22 ore di straordinario al mese, l'editore, il direttore ed il comitato di redazione si incontreranno al fine di valutare le esigenze del servizio per individuare gli opportuni provvedimenti, idonei ad una migliore organizzazione del lavoro redazionale, eventualmente con revisione dell'organico relativo, ed alla soluzione di quei casi di giornalisti che assolvono mansioni che non consentono abitualmente l'osservanza dell'orario di lavoro. Fermo restando il diritto a fruire del giorno di riposo derivante dall'applicazione della settimana corta, dall'osservanza degli orari di lavoro sono esclusi i direttori, vice direttori, condirettori, redattori capo, titolari o capi ufficio di corrispondenza dalla capitale, corrispondenti dalle capitali estere, capi o titolari degli uffici regionali delle agenzie di informazioni per la stampa, i critici, gli inviati, gli informatori politici e parlamentari ed i vaticanisti: ad essi verrà corrisposta una indennità mensile compensativa non inferiore al 15% della retribuzione mensile (escluse a questi effetti le maggiorazioni per lavoro festivo e domenicale e, per le situazioni economiche in atto, la quota di superminimo individuale eccedente l'importo corrispondente al minimo tabellare della categoria di appartenenza), ove già non godano di un superminimo di almeno pari entità concesso a titolo di lavoro straordinario. Ai

prevedono che non siano corrisposti in nessun caso compensi per lavoro straordinario. Al personale con qualifica di ricercatore e al personale con qualifica di tecnologo non possono essere corrisposti compensi per lavoro straordinario⁹⁵.

Nella tabella seguente viene riportato l'importo liquidato, con indicazione del numero dei dipendenti che hanno prestato il lavoro straordinario. L'Amministrazione ha precisato che il dato dello straordinario non è riferito a tutto lo straordinario prestato dal personale nel 2010, in quanto non si contemplano gli straordinari relativi a dicembre 2010 pagati in tempi successivi all'elaborazione.

Tabella 38: compensi per lavoro straordinario

TIPOLOGIA DI PERSONALE	NUMERO DIPENDENTI		SPESA COMPLESSIVA		SPESA MEDIA PRO-CAPITE	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Autonomie locali	2.270	2.397	2.525.065	2.585.594	1.112	1.079
Personale della scuola	479	511	125.893	127.776	263	250
Insegnanti C.F.P.	2	174	1.762	217.372	881	1.249
Assistenti educatori	21	13	6.408	3.520	305	271
Insegnanti scuole infanzia	14	249	10.977	14.770	881	1.249
Vigili del fuoco	139	161	243.292	423.734	1.750	2.632
Qualifiche forestali	113	139	59.035	91.208	522	656
Comandati da ente esterno	4	-	861	-	215	-
Giornalisti	-	7	-	24.649	-	3.521
TOTALI	3.042	3.644	2.973.292	3.463.973	977	951

Fonte: riepilogo dati trasmessi dall'Amministrazione provinciale.

Ogni anno la Provincia adotta una delibera per individuare il limite massimo di spesa per lavoro straordinario e per viaggi di missione e per l'adozione dei relativi budget di spesa per le Strutture della Provincia, che possono essere modificati successivamente durante l'anno a fronte di richieste motivate da parte dei Responsabili delle Strutture medesime⁹⁶. Il limite di spesa per straordinario e per viaggi di missione fissato per il 2010 è pari a 5.571.000,00 euro, mentre il totale dei budget assegnati alle singole Strutture al 31 dicembre 2010 è pari a 5.276.121,00⁹⁷ euro. I budget vengono ripartiti tra le Strutture della Provincia e il personale messo a disposizione presso Enti pubblici strumentali e altre Amministrazioni (Agenzia per la Protonterapia, Ente Castello del Buonconsiglio, I.P.R.A.S.E.).

giornalisti chiamati occasionalmente a prestare servizio esterno oppure occasionalmente in funzione di inviati, sarà riconosciuta una indennità giornaliera forfettaria per tale prestazione pari al 30% di 1/26 della retribuzione mensile. Tale indennità comprende il compenso dovuto per le eventuali ore straordinarie. Restano salve le percentuali di maggiorazione del lavoro straordinario più favorevoli attualmente in vigore nell'azienda.

⁹⁵ Ai sensi dell'art. 35 del testo coordinato e modificativo del C.C.P.L. 2002-2005 del personale del Comparto Ricerca, sottoscritto in data 15 novembre 2005.

⁹⁶ Del n. 3086 del 22 dicembre 2009 (individuazione budget 2010). Il budget è stato adeguato successivamente con: del n. 1240 del 28 maggio 2010; del n. 1707 del 23 luglio 2010; del n. 2282 del 8 ottobre 2010; del n. 2746 del 3 dicembre 2010; del n. 3010 del 23 dicembre 2010.

⁹⁷ L'importo totale dei budget, inizialmente determinato in euro 4.280.380,00 con la del. n. 3086/2009, è stato modificato a fronte di richiesta motivata da parte dei Responsabili delle Strutture. L'importo di euro 5.276.121,00 deriva dalla differenza tra il limite di spesa fissato per il 2010 di 5.571.000,00 euro e l'ammontare del fondo di riserva di euro 294.879,00 determinato dalla delibera n. 3.010/2010.

5.3.4. Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi⁹⁸

Il Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi per il comparto autonomie locali per l'anno 2009 era stato quantificato nell'ammontare di euro 4.360.607,00 (escluso oneri riflessi)⁹⁹. Per la produttività legata alle presenze (quota A), a giugno 2010 sono stati erogati euro 2.956.755,91 per i dipendenti provinciali ed euro 34.828,68 per il personale in comando presso la Provincia. Per la produttività legata alla realizzazione di progetti (quota B), sono stati erogati euro 839.387,00.

Il Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi per il comparto autonomie locali per l'anno 2010 è stato quantificato nell'ammontare di euro 3.684.156,50 (escluso oneri riflessi)¹⁰⁰. Alla data del 31.01.2011 risultano erogati euro 648.000,00 relativi alla quota B.

Il Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi per il comparto scuola per l'anno scolastico 2009-2010 è stato quantificato nell'ammontare di euro 2.933.748,42 (escluso oneri riflessi)¹⁰¹. Il totale erogato a gennaio 2011 indicato dall'Amministrazione, riferito alla quota presenze, è pari a 1.932.857,38, distinto nel seguente modo:

- euro 1.201.452,20 per il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria;
- euro 600.803,30 per il personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia;
- euro 130.601,88 per il personale per la formazione professionale della Provincia autonoma di Trento.

Il Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi per il comparto scuola per l'anno scolastico 2010-2011 è stato quantificato nell'ammontare di euro 2.924.077,37 (escluso oneri riflessi)¹⁰².

5.3.5. Attività di formazione e aggiornamento

Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali previsto dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, il legislatore ha autorizzato la Provincia a partecipare ad una società di capitali consortile per la realizzazione di programmi di attività di formazione rivolta ai dipendenti della Provincia, dei rispettivi enti funzionali, delle società o consorzi dalla stessa

⁹⁸ L'articolo 98 del CCPL 2002-2005 del 20 ottobre 2003, relativo al comparto Autonomie locali – area non dirigenziale, ha stabilito che il Fondo è costituito da due quote denominate quota A) e quota B): la quota A) finanzia la continuità e la regolarità della prestazione collegata alla presenza in servizio; la quota B) (per risorse comunque non inferiori al 10% del fondo) quantificata come differenza tra il fondo totale e la quota A), destinata al finanziamento delle voci del comma 1 dell'art. 98.

⁹⁹ Cfr. determinazione del Dirigente del Servizio per il Personale n. 382 di data 28 maggio 2009.

¹⁰⁰ Cfr. determinazione del Dirigente del Servizio per il Personale n. 320 di data 1 giugno 2010.

¹⁰¹ Ripartito nel seguente modo: euro 1.822.330,55 per il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria (euro 1.296.944,23 per la quota A e 525.386,32 per la quota B); euro 932.260,64 per il personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia (euro 715.229,08 per la quota A e 217.031,56 per la quota B); euro 179.157,23 per il personale per la formazione professionale della Provincia autonoma di Trento (euro 139.474,94 per la quota A e euro 39.682,29 per la quota B). Cfr. determinazione del Dirigente del Servizio per il Personale n. 821 di data 19 novembre 2009.

¹⁰² Ripartito nel seguente modo: euro 1.827.169,25 per il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria (euro 1.300.206,77 per la quota A e 526.962,48 per la quota B); euro 912.288,42 per il personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia (euro 699.862,76 per la quota A e 212.425,66 per la quota B); euro 184.619,70 per il personale per la formazione professionale della Provincia autonoma di Trento. Cfr. determinazione del Dirigente del Servizio per il Personale n. 649 di data 22 novembre 2010.

controllati, anche in relazione ai fabbisogni formativi connessi al reclutamento di nuovo personale (art. 35 legge provinciale 3/2006)¹⁰³.

Alla struttura provinciale competente in materia di formazione¹⁰⁴ spetta comunque l'attività di pianificazione concernente la formazione e l'aggiornamento del personale e ne programma, anche a mezzo di soggetti terzi, la realizzazione¹⁰⁵.

La spesa complessiva sostenuta nell'anno 2010 per la stretta attività di formazione prevista nel programma annuale, compresa la formazione ad oggetto settoriale, organizzata direttamente dalle Strutture provinciali¹⁰⁶, la formazione trasversale e le iniziative individuali, è pari ad Euro 808.741. Le altre spese sostenute nel corso del 2010 per oneri connessi alla formazione (principalmente i costi del personale messo a disposizione da tsm e l'affitto delle sale corsi) ammontano ad Euro 313.000.

Si precisa che la Provincia ha in essere con la società Informatica Trentina S.p.a. una convenzione¹⁰⁷ ai sensi della quale la società stessa realizza tutti i corsi dell'area Office automation per il personale provinciale. L'importo annuale per detta attività è quantificato in complessivi Euro 668.867,00.

Le attività programmate svolte negli ultimi anni (2006-2010) dalla Provincia hanno riguardato le seguenti aree formative: giuridico-amministrativa¹⁰⁸, economico-finanziaria¹⁰⁹, organizzazione e comunicazione¹¹⁰, manageriale¹¹¹, sicurezza.

¹⁰³ Ai sensi del sopra richiamato art. 35, è stata costituita la Società permanente per la formazione del personale TSM-Trentino School of management, con la quale la Provincia autonoma di Trento, dopo averne acquistato parte delle quote, ha stipulato una Convenzione, n. racc. 36717 di data 20 luglio 2007, e primo atto aggiuntivo n. racc. 37889 dd. 24 settembre 2008, avente ad oggetto la realizzazione di programmi di attività di formazione rivolta ai dipendenti della Provincia, nonché di altre attività formative e di divulgazione di cui all'art. 35 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

¹⁰⁴ Dal marzo 2009 le competenze in materia di formazione del personale sono transitate al Servizio per il Personale.

¹⁰⁵ La Giunta provinciale con propria deliberazione n. 2151 di data 3 settembre 2009 ha approvato il Piano triennale di formazione 2010 – 2012 ed il Programma annuale di formazione 2010 e il Servizio per il Personale per il tramite di Trentino School of Management ha provveduto a realizzare tutta l'attività programmata per l'anno 2010 ad eccezione di qualche corso, spostato, per motivi organizzativi, al 2011.

¹⁰⁶ Per l'anno 2010 il Servizio per il Personale ha mantenuto in via diretta i rapporti con l'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari per la formazione in materia di primo soccorso, con la Polizia di Stato di Moena e con l'Associazione "Abbattimento delle Barriere della Comunicazione" (ABC) e la "Talking Hands" per il servizio di interpretariato per sordi. Sono inoltre a capo al Servizio per il Personale la formazione individuale ad iscrizione diretta concernente i corsi in lingue straniere e le iniziative ad iscrizione del Responsabile dipartimentale.

¹⁰⁷ N. racc. 32296 di data 20 agosto 2003 e successivi atti aggiuntivi.

¹⁰⁸ Nell'area giuridico-amministrativa si sono svolti i seguenti corsi: (2006) 1. La responsabilità amministrativa contabile. 2. Privacy: referenti e incaricati. 3. Diritto delle società. 4. Il processo contabile; (2007) 1. Procedimento amministrativo. 2. Privacy: referenti e incaricati. 3. L'imposta di bollo e registro nella p.a.. 4. Diritto fallimentare; (2008) 1. Il processo di acquisto dei beni nella PAT. 2. Protezione dei dati personali e sicurezza informatica. 3. La redazione degli atti amministrativi. 4. La normativa in materia di autocertificazione. 5. Diritto amministrativo e civile: nuovi orizzonti per la p.a.. 6. Tecnica legislativa modulo base; (2009) 1. Il federalismo fiscale. 2. La delega di atti e provvedimenti amministrativi. 3. L'imposta di registro. 4. Tecnica legislativa modulo avanzato. 5. Il diritto d'accesso alla documentazione amministrativa; (2010) 1. La semplificazione dei processi amministrativi. 2. Protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

¹⁰⁹ Nell'area economico-finanziaria si sono svolti i seguenti corsi: (2006) 1. Contabilità provinciale: corsi SAP. 2. Riclassificazione e analisi di bilancio – base. 3. Disciplina enti no-profit; (2007) 1. Contabilità provinciale: corsi SAP. 2. Riclassificazione e analisi di bilancio – avanzato; (2008) 1. Contabilità provinciale: corsi SAP. 2. Il controllo contabile sui rendiconti delle attività finanziarie. 3. Sistema dei controlli interni nella p.a.. 4. L'impresa e le sue principali vicende modificative; (2009) 1. Il trattamento economico del dipendente. 2. Pagamenti di somme soggette a ritenuta fiscale. 3. Il controllo contabile sui rendiconti delle attività finanziate – mod avanzato. 4. Il sistema informativo del controllo di gestione provinciale; (2010) 1. Analisi di bilancio. 2. Pagamenti di somme soggette a ritenuta fiscale. 3. Discrezionalità amministrativa e danno erariale. 4. Gli accordi di programma.

¹¹⁰ Nell'area organizzazione e comunicazione si sono svolti i seguenti corsi: (2006) 1. La gestione delle risorse umane. 2. Tecniche approfondite di comunicazione per personale di segreteria. 3. Contesti organizzativi e differenze di genere: modulo di approfondimento. 4. Project working nella p.a.. 5. Lavorare in team; (2007) 1. La gestione della riunione. 2. Formazione d'ingresso. 3. Contesti organizzativi e differenze di genere: modulo di follow up. 4. Public speaking; (2008) 1.

5.4. La spesa del personale: raffronto fra la finanziaria, le previsioni di bilancio e le risultanze del rendiconto¹¹²

L'art. 1 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 (finanziaria relativa al preventivo 2010) ha fissato il limite della spesa per il personale che, per l'anno 2010 è pari originariamente ad euro 215.013.000 ai sensi dell'art. 63 della legge provinciale n. 7/1997 (escludendo il personale del comparto scuola e gli oneri relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi o attività sulla base di particolari norme di settore) e ad euro 482.603.572 ai sensi dell'art. 85, della legge provinciale. 7 agosto 2006, n. 5. Entrambi gli importi sono comprensivi degli oneri per la contrattazione.

Il rispetto della normativa provinciale citata è stato evidenziato dall'Amministrazione mettendo a raffronto le componenti della spesa per il personale, distinta per comparti in sede di preventivo iniziale e di preventivo definitivo, indicando poi successivamente l'entità prelevata dal fondo di riserva (limite 2% della spesa stabilita in finanziaria).

Si riporta di seguito quanto indicato dall'Amministrazione:

Organizzazione eventi. 2. Comunicare per iscritto in modo efficace. 3. 3. La gestione dei conflitti. 4. Il formatore interno. 5. Public Management; (2009) 1. Problem solving. 2. Project management. 3. Nuove tecnologie per la comunicazione e l'informazione. 4. L'efficiente gestione della segreteria. 5. Contesti organizzativi e differenze di genere; (2010) 1. Orientamento alla mission del servizio. 2. L'assistenza degli operatori del front office all'utente. 3. Ruolo Referenti – progetto base. 4. Comunicazione del personale di segreteria. 5. Il ruolo dei Referenti della Formazione.

¹¹¹ Nell'area manageriale si sono svolti i seguenti corsi: (2010) 1. La gestione dei collaboratori. 2. formazione per dirigenti. 3. Change Management. 4. Diversit Management. 5. Responsabilità della dirigenza e danno erariale. 6. Comunicazione scritta e efficace per il Management.

¹¹² L'art. 63 della legge provinciale del 3 aprile 1997, n. 7, al comma 1 prevede che “Ai fini del contenimento della spesa corrente, la dotazione complessiva del personale assunto con contratto a tempo indeterminato, con esclusione del personale insegnante della scuola a carattere statale, è stabilita dalla legge finanziaria; la medesima legge fissa altresì la spesa da prevedere in bilancio per tutto il personale provinciale, ivi compreso quello assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione. Eventuali integrazioni alla predetta spesa mediante prelievi dal fondo di riserva di cui all'articolo 20 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dagli articoli 2 e 7 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, possono essere effettuati in misura non superiore al 2 per cento. E' comunque consentito l'inquadramento del personale trasferito dallo Stato, dalle regioni e dagli altri enti pubblici in applicazione di disposizioni legislative statali, regionali e provinciali.”

L'art. 85 della legge provinciale del 7 agosto 2006, n. 51, ai commi 1 e 2 prevede che “1. La Provincia determina la dotazione complessiva del personale assegnato alle istituzioni scolastiche e formative provinciali nonché la relativa spesa massima, ispirandosi al principio dell'utilizzazione razionale delle risorse in relazione alla qualità del servizio educativo. 2. La legge finanziaria provinciale stabilisce: a) la dotazione complessiva dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali assunto con contratto a tempo indeterminato; b) la spesa massima per il personale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, ivi compreso quello assunto a tempo determinato; per l'integrazione della spesa resta fermo quanto previsto dall'articolo 63, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 1997, come integrata dall'art. 53 della Lp n. 16/2008.

Tabella 39: spesa per il personale – preventivo iniziale

Comparto AA.LL. - Importo art. 63 L.P. 7/79 - dato per legge finanziaria		
CAPITOLO	OGGETTO	2010
959500	Personale servizi	205.180.000
155500	Personale comandato in Provincia	2.112.000
155550	Personale comandato presso enti pubblici	3.721.000
155600	Anticipo trattamento fine rapporto	4.000.000
156000	Fondo contrattazione dipendenti provinciali	0
TOTALE		215.013.000
Comparto scuola - Importo art. 85, L.P. 5/2006 - dato per legge finanziaria		
CAPITOLO	OGGETTO	2010
259600/1	Personale insegnante scuole	368.919.000
259600/2	Sostegno specifiche disabilità	103.572
259630	TFR scuola - interventi ordinari	2.000.000
259500	Personale non insegnante della scuola	111.581.000
259700	Fondo contrattazione personale scuole	0
TOTALE		482.603.572

Fonte: dati trasmessi dall'Amministrazione provinciale.

Tabella 40: spesa per il personale – preventivo definitivo

Comparto AA.LL. consuntivo 2010		
CAPITOLO	OGGETTO	2010
959500	Personale servizi	213.492.342
155500	Personale comandato in Provincia	3.357.000
155550	Personale comandato presso enti pubblici	811.848
155600	Anticipo trattamento fine rapporto	4.000.000
156000	Fondo contrattazione dipendenti provinciali	0
TOTALE		221.661.190
Comparto scuola consuntivo 2010		
CAPITOLO	OGGETTO	2010
259600/1	Personale insegnante scuole	370.231.899
259600/2	Sostegno specifiche disabilità	188.572
259630	TFR scuola - interventi ordinari	1.600.000
259500	Personale non insegnante della scuola	112.074.660
259700	Fondo contrattazione personale scuole	0
TOTALE		484.095.131

Fonte: dati trasmessi dall'Amministrazione provinciale.

Per quanto riguarda il comparto Autonomie locali, nel corso del 2010 è stato effettuato un prelievo dal fondo di riserva ai sensi dell'art. 20 legge provinciale n. 7/1979 a favore del capitolo 959500 per euro 4.300.000, dunque nei limiti del 2% (euro 4.300.260) della spesa iniziale prevista dall'art. 1, legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (legge finanziaria provinciale 2009); sono inoltre state effettuate variazioni in aumento per euro 1.500.000 ai sensi dell'art. 27, comma 3, legge provinciale 7/79 e prelievi per euro 848.190 dal fondo globale "spese correnti in relazione al rinnovo dei contratti di lavoro" ai sensi dell'art. 1, comma 4, legge provinciale n. 19/2009 come modificato dall'art. 3, legge provinciale n. 27/2010.

Relativamente al comparto Scuola è stato effettuato un prelievo di euro 1.992.559 dal fondo globale "spese correnti in relazione al rinnovo dei contratti di lavoro" ai sensi dell'art. 1, comma 4, legge provinciale n. 19/2009 come modificato dall'art. 3, legge provinciale n. 27/2010, oltre che storni fra capitoli.

I due prospetti relativi alla spesa per il personale, allegati rispettivamente al bilancio preventivo ed al rendiconto generale¹¹³, rilevano, rispettivamente a preventivo iniziale una spesa totale di euro 701.268.572 (comparto scuola euro 482.603.572 e comparto autonomie locali euro 218.665.000) e a preventivo finale una spesa totale di euro 724.970.321 (comparto scuola euro 484.095.131 e comparto autonomie locali euro 240.875.190). Si precisa che per il comparto autonomie vengono comprese le pensioni, l'indennità premio servizio e la spesa per la manodopera e relative assicurazioni sociali per i lavori di manutenzione da effettuarsi su strade provinciali statali.

Si indicano gli andamenti, nel corso degli anni 2008, 2009 e 2010, della spesa corrente e della spesa del personale, dai quali emerge una progressiva riduzione dell'incidenza, passando dal 25,48% del 2008 al 25,15% del 2009 e al 24,69% del 2010. Da notare però che la spesa corrente è aumentata dal 2008 al 2010 (+245.115.476,14) in misura maggiore della spesa del personale (+39.904.221):

Tabella 41: andamento spesa corrente e spesa per il personale – previsioni finali

PREVISIONI FINALI	2008	2009	2010
Spesa corrente (a)	2.627.895.576,65	2.788.194.422,23	2.873.011.052,79
Spesa personale (b)	669.504.100,00	701.502.290,50	709.408.321,00
(b)/(a)	25,48%	25,15%	24,69%

Fonte: dati trasmessi dall'Amministrazione provinciale.

Gli importi comunicati si riferiscono alle previsioni finali.

Se invece ci si riferisce agli impegni e ai pagamenti, la situazione è la seguente:

Tabella 42: andamento spesa corrente e spesa per il personale – impegni

IMPEGNI	2008	2009	2010
Spesa corrente (a)	2.616.294.390,76	2.728.583.384,73	2.864.957.609,78
Spesa personale (b)	669.227.655,48	701.496.338,50	724.951.325,48
(b)/(a)	25,58%	25,71%	25,30%

Fonte: dati trasmessi dall'Amministrazione provinciale.

¹¹³ L'art. 78 bis della legge di contabilità, al comma 1, prevede che il bilancio pluriennale della Provincia indichi apposite parti descrittive, l'ammontare globale della spesa di personale a qualsiasi titolo prevista in ciascun anno di riferimento con specificazione degli oneri conseguenti ai rinnovi. Il successivo comma 2 prevede altresì che il rendiconto generale della Provincia indichi l'ammontare globale delle spese di personale a qualsiasi titolo corrisposte nell'esercizio, con specificazione degli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali.